Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 1109-2020 - Seduta N° 3644 - del 23/12/2020 - Numero d'Ordine 27

NP/2020/1542368

Oggetto	Comune di Boissano (SV) — Approvazione di variante al PUC ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 e dell'articolo 44 della l.r. n. 36/1997 e s.m., e contestuale verifica di assoggettabilità a VAS ex articolo 13 della l.r. n. 32/2012 e s.m., correlata a progetto edilizio in Via Coste Rosse.
Struttura Proponente	Settore Urbanistica
Tipo Atto	Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente ALESSANDRO PIANA - Vicepresidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale		X
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore	X	
Giovanni BERRINO	Assessore	X	
Ilaria CAVO	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		7	1

Relatore alla Giunta SCAJOLA Marco

Con l'assistenza del Dirigente Generale Gabriella Laiolo in sostituzione del Segretario Generale Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Roberta Rossi.

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A) punto 10) sub h)

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge Urbanistica regionale) e s.m.;

Vista la legge regionale 8 agosto 2012, n. 32 e s.m., recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998 (disciplina della valutazione di impatto ambientale) e, in particolare, gli articoli 3, 5, 13;

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento relativo all'assetto paesistico-ambientale della Liguria (PTCP) approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6 in data 26 febbraio 1990 e s.m;

Vista la DGR n. 254 del 31 marzo 2017 e s.m., recante il riparto delle competenze tra organi ed uffici diversi da quelli consiliari;

Vista la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. IN/2017/5856 del 23 marzo 2017, avente ad oggetto "Disposizioni relative alla verifica di legittimità degli atti amministrativi regionali;

PREMESSO

Che il Comune di Boissano è dotato di Piano Urbanistico Comunale (PUC) in vigore dal 14/11/2007.

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 13/11/2017 il Comune di Boissano ha espresso l'assenso alla variante al vigente PUC correlata ad un progetto volto alla realizzazione di n. tre edifici residenziali monofamiliari ed un parcheggio pubblico da cedere al Comune;

Che successivamente la civica Amministrazione ha convocato una Conferenza di Servizi ai sensi dell'allora vigente articolo 59 della l.r. n. 36/1997 e s.m., tenutasi in data 12.2.2018, ed ha provveduto ad effettuare gli adempimenti di pubblicità-partecipazione degli atti della Conferenza, per un periodo di trenta giorni consecutivi, in esito ai quali è pervenuta n. 1 osservazione.

Che la Regione, con nota prot. PG/2018/69710 del 2.3.2018 ha richiesto documentazione integrativa interrompendo il termine di cui al citato art. 59, comma 2 quater, della l.r. 36/1997;

Che il Comune, con DCC n. 36 del 13.12.2018, ha adottato il Rapporto Preliminare per l'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS di cui alla l.r. n. 32/2012 e s. m., sulla variante al PUC in argomento ed ha controdedotto all'osservazione di cui sopra respingendola;

Che la Civica Amministrazione, con nota prot. 483 del 17.1.2019 ha trasmesso la documentazione integrativa come sopra richiesta;

Che, Il Settore Pianificazione Territoriale e VAS con nota regionale n. PG/2020/124387 del 15.4.2020 ha avviato, ai sensi dell'art. 13 della l.r. n. 32/2012 e s.m., il procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS richiedendo il parere ai soggetti competenti in materia ambientale;

CONSIDERATO

Che sotto il profilo pianificatorio l'area interessata dalla variante ricade in *"Ambito di Riqualificazione del presidio ambientale" sub-ambito "zona non insediabile di trasferimento degli indici"* disciplinato dall'art. 23 delle Norme di Conformità e Congruenza;

Che sotto il profilo territoriale la variante urbanistica interessa un'area classificata dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP), sub assetto insediativo come *"NI-MO/A - Nuclei*

isolati soggetti al regime normativo di Modificabilità di Tipo A" , disciplinata dall'art. 42 delle relative norme di attuazione, a confine con un'area classificata "*ANI-MA - Aree Non Insediate soggette al regime normativo di Mantenimento",* disciplinata dall'art. 52 delle medesime norme;

Che la variante al PUC in argomento, come illustrato nella Relazione istruttoria n. 206 del 19/9/2020 del Settore Pianificazione Territoriale e VAS e nella Relazione Tecnica del Settore Urbanistica n. 221 del 9.12.2020 allegate alla presente deliberazione quali sue parti integranti e sostanziali, prevede la creazione di un nuovo sub-ambito denominato *"B.22 - nuova edificazione*" da inserire all'interno dell'Ambito *" Riqualificazione della Zona Edificata Non Storica di Villaggio Losano"*, normato dall'art. 20 delle Norme di Conformità e Congruenza e l'introduzione del nuovo comma 20.6;

Che l'area interessata dalla variante al PUC non è assoggettata a vincolo paesaggistico di cui al D.lgs n. 42/2004 e s.m.;

Che l'area di che trattasi ricade in fascia *"Pg2 – area a suscettività media",* a confine con un'area fascia *"Pg3b – area a suscettività alta – area non di frana quiescente",* nel piano di bacino stralcio del torrente Nimbalto;

Che la Regione è competente all'approvazione della variante urbanistica in argomento ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 e dell'articolo 44 della l.r. n. 36/1997 e s.m. ed è l'Autorità competente alla verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. n. 32/2012 e s.m.

DATO ATTO

Che dagli esiti delle istruttorie effettuate dalle Strutture competenti, in dettaglio illustrati nella citata Relazione istruttoria n.206/2020 e nella ridetta Relazione tecnica n. 221/2020 è emerso che la variante al PUC in argomento:

1. sotto il profilo ambientale, sia da escludere dall'assoggettamento a VAS a condizione che vengano rispettate le prescrizioni - la cui ottemperanza è demandata all'Amministrazione Comunale - e con la raccomandazione previste nella Relazione istruttoria n. 206/2020,;
2. sotto il profilo urbanistico è compatibile con la disciplina dell'assetto insediativo del vigente PTCP ed è da approvarsi per le motivazioni contenute nella Relazione tecnica n. 221/2020;

Che la Provincia di Savona, con nota n. 56690 del 4.12.2020, ha trasmesso il Provvedimento Dirigenziale n. 3047/20200 con il quale ha espresso parere favorevole all'ulteriore corso della sopra richiamata variante, non rilevando elementi di incongruenza rispetto alle indicazioni contenute nel Piano territoriale di Coordinamento Provinciale;

Che gli elaborati relativi alla variante oggetto di approvazione sono in dettaglio indicati nella sopra citata Relazione tecnica del Settore Urbanistica n. 221 del 9.12.2020;

RITENUTO

Che siano da condividere le valutazioni contenute nella Relazione istruttoria n. 206 del 16.9.2020 e nella Relazione tecnica n. 221 del 9.12.2020, allegate quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

RILEVATO INFINE

Che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 7 agosto 2018 n. 15, il Comune, successivamente all'approvazione della variante al PUC disposta con il presente atto, dovrà

procedere all'indizione di Conferenza di servizi ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m. o al rilascio del titolo edilizio qualora non risulti necessario acquisire ulteriori atti di assenso.

Su proposta dell'Assessore ai Rapporti con il Consiglio regionale, Urbanistica, Pianificazione territoriale, Demanio marittimo e Tutela del Paesaggio, Politiche abitative ed Edilizia, Attività estrattive, Rapporti con i lavoratori transfrontalieri

DELIBERA

1. di escludere dalla procedura di verifica di assoggettamento a VAS di cui all'art.13 della l.r. n.32/2012 e s.m., la variante al vigente PUC di Boissano in oggetto indicata, per le ragioni, con la raccomandazione e con le prescrizioni - la cui ottemperanza è demandata all'Amministrazione Comunale - indicate nella Relazione istruttoria n 206 del 16.9.2020 allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 e dell'articolo 44 della l.r. n. 36/1997 e s.m., la variante al PUC per le motivazioni indicate nella Relazione tecnica n. 221 del 9.12.2020 allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
3. di disporre che il presente atto venga pubblicato, per estratto, sul BURL ed integralmente sul sito informatico della Regione e sia trasmesso al Comune di Boissano per l'inserimento nel sito informatico comunale e per la messa a disposizione a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale.

Contro il presente atto può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

F. 2018/g13.17.5/24

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
ART. 13 l.r. n. 32/2012 s.m. e i.
Relazione istruttoria n. 206 del 19/9/2020

Oggetto: Comune di Boissano (SV)	**Variante al PUC per la costituzione di un nuovo "sub-ambito B.22 nuova edificazione" finalizzato alla costruzione di tre fabbricati ad uso residenziale in località Via Coste Rosse**
Proponente	**Persona Giuridica**
Data del nuovo avvio del procedimento	**16 maggio 2020**

Premessa e sintesi del procedimento

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del **13/11/2017,** l'amministrazione comunale di Boissano ha **adottato la variante** in oggetto; con successiva **deliberazione consiliare** n. 36 del 13/12/2018, **integrativa** della precedente, trasmessa con nota n. p.483 in data **17/1/2019** ha adottato il Rapporto Preliminare il Comune di Boissano

Verificata la corresponsione **degli oneri istruttori** (pervenuti con nota e del 17/2/2020),il Settore Pianificazione Territoriale e VAS della Regione **Liguria ha quindi avviato,** ai sensi dell'art. 13 della L.r. n. 32/2012 smi, il procedimento di Verifica di Assoggettabilità richiedendo il parere ai soggetti competenti in materia ambientale, come concordati con il Comune di Boissano.

*Con nota assunta a prot. n**. PG/2020/160814 del 25/5/2020,** l'associazione WWF Savona ha segnalato all'amministrazione comunale di Boissano la necessità di una migliore evidenza pubblica, e del diritto di accesso relativo al progetto in argomento, che è stato riscontrato dal Comune di Boissano con nota assunta a prot n. PG/2020/155047 del 19/5/2020.*

Con nota assunta a prot. n**. PG/2020/166557 del 28/5/2020,** l'associazione WWF Savona ha segnalato diversi possibili impatti significativi sull'ambiente e sul PTCP.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 37, del DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 , coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40, recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.», **il procedimento amministrativo è stato sospeso f**ino alla data del 16 maggio 2020.

Pareri pervenuti

Servizi Ambientali spa	Nota prot. n. 878 dell'8 maggio 2020 assunta a prot. n. PG/2020/159005 del 22/5/2020
La Vice Direzione Generale Ambiente e l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale C/O Assetto del Territorio	Nota n. IN/2020/8307 del 22 giugno 2020
Assetto del Territorio	Nota n. PG/2020/277285 del 31/8/2020
Politiche delle Aree Interne, Antincendio, Forestazione, Parchi e Biodiversità	Nota n. IN/2020/6355 dell'8/5/2020
Urbanistica	Nota n. IN/2020/7671 del 7/5/2020
Arpal	Nota n. PG/2020/252362 del 7/8/2020
Terna Rete Itala - Direzione Territoriale Nord Ovest	Nota n. PG/2010/267681 del 24/8/2020

Sono inoltre pervenute le due note del WWF Italia, la prima in data 11/5/2020 avente ad oggetti gli oneri di pubblicazione in capo alla amministrazioni procedenti e la seconda in data 27/5/2020 citate in premessa.

Inquadramento Urbanistico

L'area oggetto di variante ricade nel PUC vigente , in "ambito di riqualificazione di presidio ambientale" e sottozona" non insediabile di trasferimento degli indici". In tale ambito la disciplina vigente consente la realizzazione di edifici residenziali ed i manufatti per ricovero attrezzi collegati al mantenimento delle colture, con un indice di edificabilità pari a mq/mq 0,01 ed un lotto minimo di aree contigue di mq 4000.

La variante prevede la costituzione di un nuovo sub-ambito " B.22 nuova edificazione", normato da un nuovo comma 20.6 da inserire nell'art. 20 delle norme di Conformità e Congruenza , con i seguenti parametri:

Area di intervento: mq 1450
Indice di utilizzazione insediativa: 0,20 mq/mq
Superficie agibile (SA): mq 290
Numero massimo di piani: 2
(…)
Devono essere previsti locali e spazi liberi destinati ad autorimesse nella porzione minima (35 mq ogni 100mq di S.A.) di cui all'art. 2 della L.122/89 come modificato dall'art.19 della L.R. 16/2008.

L'intervento è assentibile con permesso di Costruire convenzionato e l'atto di convenzione dovrà contenere:
Cessione gratuita e la realizzazione di area destinata a parcheggio pubblico della superficie di mq 380 circa (P32) collocato nella porzione occidentale del terreno (mappali 150 e 151) con accesso diretto da via Coste Rosse;

Cessione gratuita di aree di proprietà del proponente, poste in località Pineta Marini, in ambito di conservazione del territorio montano e di parco urbano, per una superficie complessiva di mq 63.790, (..)
Il carico urbanistico previsto, secondo quanto segnalato dal Settore Urbanistica nel proprio contributo è di 10, 83 mq.

Il vigente PTCP classifica l'area oggetto di variante come NI-MO/A Nuclei isolati in regime di Modificabilità di Tipo A, disciplinata dall'art 42 delle relative NT e in parte, nella porzione non interessata da edificazione , in regime ANI-MA.

Il Settore Urbanistica, nel proprio parere, nel dare atto che all'istanza è allegato il SOI prescritto dalle NdA del PTCP, non ha evidenziato motivi ostativi alla variante

ANALISI TEMATISMI AMBIENTALI

1.1 Acque e Servizio Idrico Integrato

Relativamente al comparto acque la Vice Dirigenza Ambiente non rileva impatti significativi. Il Rapporto Preliminare dichiara che il Comune di Boissano utilizza per la gran parte delle acque reflue, l'impianto di depurazione del Comune di Borghetto S. Spirito.

La Società "SERVIZI AMBIENTALI spa" nel proprio parere ricorda che il Comune di Boissano è connesso "all'Impianto di Depurazione Consortile di Borghetto S.Spirito" già adeguato per la tipologia di intervento richiesta ai fini della depurazione delle acque reflue. Inoltre che nello stesso comune risulta essere esistente una rete idrica potabile, e che risulta essere necessario concordare con la Società le modalità d'uso.

1.2 Elettromagnetismo

Nel Rapporto Preliminare viene riscontrato che i nuovi edifici risultano localizzati in prossimità di un elettrodotto che comporterebbe un "modesto aumento delle persone esposte a rischio".

Dal repertorio cartografico regionale risulta che l'area oggetto di variante è attraversata da un elettrodotto di cui trattasi appartenente alla rete di trasmissione con tensione pari a 220Kv (altissima tensione).

Data la rilevanza del tema, sono stati acquisiti diversi contributi

La Vice Direzione Ambiente ricorda che la normativa vigente in materia di inquinamento elettromagnetico distingue tra luoghi adibiti a permanenza prolungata superiore alle 4 ore giornaliere, oppure inferiore alle 4 ore giornaliere.

Nel primo caso (abitazioni, scuole, uffici, ecc.) è necessario che tali nuovi edifici siano al di fuori della fascia di rispetto dell'elettrodotto; nel secondo caso (rimesse, depositi, magazzini, locali tecnici, ecc.) tali edifici possono essere realizzati anche all'interno della fascia di rispetto e non occorre, quindi, passare alle fasi successive qui di seguito descritte.

Per il caso in esame la Vice Direzione, rileva che trattandosi di insediamenti residenziali in prossimità di elettrodotti ad altissima tensione risulta necessario:

a) per prima cosa contattare i gestori e richiedere l'acquisizione della DPA (Distanza di Prima Approssimazione)

La DPA, fornita dal gestore, individua un corridoio bidimensionale con al centro il tracciato della linea; tale corridoio rappresenta la fascia di rispetto di 1° livello dell'elettrodotto, che non deve interferire con l'edificio in progetto, destinato alla permanenza prolungata delle persone superiore alle 4 ore giornaliere;

b) verifica dell'interferenza tra l'edificio in progetto e la fascia di rispetto

Una volta nota la Distanza di Prima Approssimazione nel caso in cui l'edificio in progetto si trovi fuori dalla fascia di rispetto di 1° livello dell'elettrodotto, cioè non interferisce né con il corridoio individuato dalla DPA, il Comune può procedere ad autorizzarne la costruzione, senza ulteriori approfondimenti;

Invece, nel caso in cui l'edificio in progetto ricada totalmente dentro la fascia di rispetto dell'elettrodotto, cioè interferisce in modo significativo con il corridoio individuato dalla DPA il Comune non può procedere ad autorizzarne la costruzione;

Nel caso in cui l'edificio in progetto invece ricada solo in parte dentro la fascia di rispetto dell'elettrodotto, cioè interferisce per una porzione trascurabile con il corridoio individuato dalla DPA, o con le aree individuate dalle APA, il Comune dovrà necessariamente richiedere al gestore dell'elettrodotto il calcolo esatto della fascia di rispetto (2° livello di approfondimento) sul sito specifico di interesse.

c) approfondimento mediante richiesta al Gestore del calcolo esatto della fascia di rispetto

I Settori regionali competenti invitano quindi l'amministrazione comunale a richiedere al Gestore il calcolo esatto della fascia di rispetto sul sito specifico di interesse. Una volta ricevuto tale calcolo, (che viene tipicamente rappresentato con delle curve isolivello a 3 μT a varie quote, sovrapposte alla cartografia) il Comune dovrà verificare che gli edifici in progetto non ricadano tra la curva isolivello a 3 μT ed il tracciato della linea. Soddisfatta tale condizione il Comune potrà procedere ad autorizzare la costruzione dell'edifico in progetto; in caso contrario l'edificio non dovrà essere autorizzato.

Terna Rete Italia - Direzione Territoriale Nord Ovest

Segnala che l'area di intervento è gravata da un vincolo di servitù di elettrodotto, pertanto Terna Rete Italia si riserva di valutare l'interferenza delle nuove opere in vista dell'attività edificatoria, in quanto da un preventivo esame effettuato, combinando la configurazione geometrica dei conduttori di fase fra i sostegni delle campate numeri 43 e 44, della Terna n. 281 - tensione pari a 220 Kv. - e la portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, **la Distanza di Prima Approssimazione (DpA) risulta pari a m. 30,80.**

Infine Terna Rete Italia, ricorda che il proponente dovrà darsi cura di produrre alla società elettrica, idonea documentazione tecnica esecutiva al fine di consentire la verifica di conformità delle opere alla normativa di riferimento (L. n. 36/2001 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - DPCM 8 luglio 2003, limiti di esposizioni, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti - DM 29 maggio 2008 Metodologia di calcolo per la determinazione della fascia di rispetto degli elettrodotti).

L'Arpal - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure

Rileva una inadeguatezza nei confronti di una "potenziale" popolazione esposta all'inquinamento elettromagnetico, vista la presenza di un elettrodotto di notevole potenza ricordando che sarebbe utile una regolamentazione comunale sul PUC che affronti il tematismo delle aree percorse dalle linee elettriche con il rispetto della normativa vigente di protezione della popolazione esposta all'inquinamento elettromagnetico.

Rispetto ai dati tecnici fornito all'Agenzia da Terna spa, l'Arpal ritiene adottare una linea maggiormente cautelare, aumentando la DPA - Distanza di Prima Approssimazione - pari a mt. 35,00 per lato dall'asse centrale della linea di alta tensione, ovvero per una fascia al suolo pari a metri 70,00 dal medesimo asse centrale della linea elettrica.

Si ritiene di far propria l'indicazione di ARPAL, in quanto maggiormente cautelativa e di prescrivere che l'edificazione dovrà essere posta ad una distanza di almeno 35 metri dall'asse centrale della linea elettrica. Prescrizione n°1

1.3 Difesa Suolo

La Vice Direzione Ambiente segnala che il suddetto intervento rientra nel Piano di Bacino del Torrente Nimbalto.

Rispetto al PdB, rileva che l'intervento:

- non interferisce con il reticolo idrografico;
- non interferisce con le fasce di inondabilità e la fascia di riassetto fluviale;
- è situato in prossimità di aree a terra con suscettività al dissesto Pg2 (media) e parzialmente in Pg3b (alta – non in frana quiescente);
- non interferisce arealmente con interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- non è soggetto a possibili fenomeni di colate veloci di fango o detriti (debris-flow).

il luogo dell'intervento risulta oltre la fascia dei mt. 40 da un corso d'acqua rilegato nella cartografia del reticolo idrografico.

Per quanto riguarda il sottosuolo il R.P. prevede una modesta impermeabilizzazione dei suoli, compensandone gli effetti con una generale sistemazione dell'area di intervento, attualmente in stato di degrado morfologico.

La VdA ricorda che Le NTA del PdB, prevedono che, ai sensi dell'art. 16 c. 3 quater e c. 3 quinquies, all'interno dell'area ricadente in Pg3B, *l'ammissibilità di interventi di nuova edificazione è subordinata all'espressione di un parere vincolante da parte della Regione Liguria Settore Difesa del Suolo di Savona*, sulla base di indagini di maggior dettaglio, di cui all'allegato 1 delle NTA del PdB, da acquisire preventivamente da parte dell'Autorità competente al rilascio del relativo titolo abilitativo.

Il Settore Assetto del Territorio - *(Parere rilasciato ai sensi dell'art.89 del DPR n. 380/2001)*

Il Settore Assetto del Territorio segnala nel parere che viene rilasciato ex art.89 dprn.380/2001 a cui sui rimanda integralmente, che la zona risulta essere inserita in aree a pericolosità geomorfologica e suscettività al dissesto medio Pg2 e alta Pg3b caratterizzata a livello geologico da depositi e luvio-colluviali sovrastanti la formazione degli Gneiss di Albisola.

Aspetti Sismici:

Non risulta al Settore Assetto del Territorio che il Comune di Boissano sia dotato di strumento pianificatorio relativo alla microzonazione sismica di primo livello, ma risulta essere classificato in zona 3 ai sensi della DGR n. 216/2017.

Il R.P. rimanda alla progettazione esecutiva delle opere la verifica sull'amplificazione sismica.

La Relazione Geologica presentata, rappresenta una indagine sul terreno "di tipo medio-leggero" che il Settore giudica sufficienti per il livello di dettaglio richiesto rispetto alla compatibilità delle previsioni con le condizioni geomorfologiche del terreno, ***raccomandando in fase di progettazione esecutiva di verificare attraverso indagini dirette (sondaggi) gli esiti delle prove penetrometriche riportati nella Relazione geologica.***

Si ritiene di accogliere tale indicazione in termini di raccomandazione N. 1

Aspetti idraulici

Il sito di intervento non ricade in aree classificate inondabili verificate sulla cartografia regionale adottata con DGR n. 507/2019.

Il Settore Assetto del Territorio non rileva elementi ostativi alla variante in oggetto indicata per gli aspetti di propria competenza, richiamando comunque le indicazioni e le prescrizioni contenute nella relazione geologica-tecnica presentata in allegato all'istanza presentata.

Il R.P. evidenzia che l'area in esame ricade esternamente alle fasce di inondabilità desunte dalla consultazione della cartografia del reticolo idrografico.

Acustica

Il Rapporto preliminare evidenzia il fatto che non si è in presenza di zone acustiche critiche del tipo autostradale o ferroviario, così come nel parere della Vice Dirigenza Ambiente non si rileva alcuna anomalia di tipo acustico, mentre la Vice Direzione Ambiente non segnala osservazioni in merito.

Comparto rifiuti

Sia il Rapporto Preliminare che il parere della Vice Direzione Ambiente non rilevano alcuna criticità in merito.

Comparto Aria

Sia il Rapporto Preliminare che il parere della Vice Direzione Ambiente non rilevano alcuna criticità in merito.

Comparto Acqua

Il Rapporto Preliminare segnala un modesto aumento del carico insediativo nelle tre nuove residenze che comporta una sostenibilità nella fornitura idrica che nella depurazione delle acque reflue, servizio fornito dal Comune di Borghetto S. Spirito, e nella gestione della società Servizi Ambientali spa.

La Vice Direzione Ambiente non rileva alcuna criticità in merito.

BIODIVERSITÀ:

Il Competente Settore regionale rileva che nell'area individuata, posta a circa 180 metri da una Zona Speciale di Conservazione, cod. IT 1324011 denominata Ravinet - Rocca Barbena, nonchè la Rete 2000 e Rete Ecologica Regionale, sono segnalate due specie meritevoli di tutela - *Cerambyx cerdo e Lucana cervus*.

Per quanto attiene la sistemazione del verde del comprensorio, suggerisce la prescrizione del**l'utilizzo di specie autoctone, riferibili al contesto naturale esistente in quanto nelle immediate aree circostanti risultano in via di propagazione specie alloctone.**

Si ritiene di accogliere tale indicazione in termini di prescrizione N. 2

Arpal, segnala che l'area non ricade entro i siti di Natura 2000, ma risulta nella prossimità alla Zona Speciale di Conservazione ZSC IT1324011 del Monte Ravinet, Rocca Barbena, vicinale rispetto al sito di intervento. Per questo argomento rileva che risultano nell'intorno dell'area di intervento una entomofauna quale il Lucanus cervus e Cerambyx cerdo, inoltre per quanto concerne la vegetazione, la cartografia - Natura 2000, 91HO*, e 91AA* - rileva la presenza di Quercus pubescentis e quercus pubescens.

Più in generale ,il parere ARPAL evidenzia diversi profili di criticità, riconducibili ad una valutazione di alta criticità ambientale ed idrogeologica, che possono essere riassunti come segue:

-incoerenza con il regime di PTCP;

-il sito rappresenta un habitat seminaturale (a uliveto) che può conservare elementi di naturalità residua, che potrebbero essere compromessi dalla realizzazione degli edifici e delle sistemazioni esterne;

- il consumo di suolo rappresentato dall'intervento può portare alla riduzione dei servizi ecosistemici ad esso legati;

- in prossimità del sito sono segnalate due specie di interesse conservazionistico, tutelate a livello comunitario. Entrambe le specie sono legate ai boschi maturi di latifoglie (prevalentemente querceti), ma la letetratura informa che non è raro riscontrarli in paesaggi rurali o ambienti urbani(es. parchi cittadini(pertanto non è possibile escludere a priori che frequentino l'area di intervento

Valutato il complesso dei pareri pervenuti si osserva che:

- l'intervento trasformativo ricade in un regime di PTCP volto alla Modificabilità, e attraverso opportune prescrizioni è possibile contenere ulteriormente il consumo di suolo attraverso l'accorpamento delle previsioni (vedi prescrizione n1);
- per quanto riguarda i rilievi legati alla biodiversità, si ritiene adeguata l'indicazione proposta dal competente Settore regionale con l'aggiunta delle ulteriori indicazioni fornite da ARPAL per la gestione della fase di cantiere e per la sistemazione delle aree esterne, come di seguito elencate:

La messa in sicurezza del versante (opere di sistemazione, rinaturalizzazione, gestione delle acque meteoriche) sia realizzata impiegando le migliori tecniche di ingegneria naturalistica

In fase di cantiere si dovrà provvedere a:

a) coprire il materiale incoerente temporaneamente depositato a terra per evitare un dilavamento in caso di pioggia, e le dispersioni di polveri sulla vegetazione circostante.
b) evitare l'introduzione di specie vegetali aliene invasive e lo sviluppo di specie ruderali o estranee presenti (es. fitolacca, clematide, rovi, ortica.) anche attraverso opportuna eradicazione, a fine lavori;
c) effettuare una regolare manutenzione e pulizia dei mezzi meccanici nonché una accorta gestione dei rifiuti (con trasferimento e deposito in discariche autorizzate dei materiali di scarto di lavorazione)

Per quanto riguarda, infine le considerazioni svolte da WWF, le stesse appaiono sostanzialmente superate dai contenuti dei pareri dei Settori regionali pervenuti, e riguardano l'impatto sul piano di Bacino, sul PTCP, sul vincolo paesaggistico, ovvero il taglio di alcune alberature di un oliveto in parte abbandonato, ma posto nel margine della viabilità pubblica.

Inoltre sul reticolo idrografico, la morfologia del terreno e le criticità sulle aree protette i settori regionali nulla hanno rilevato nel merito a queste evidenze, tanto meno un incremento del nuovo carico insediativo, peraltro di modesta incidenza per il numero degli nuovi abitanti equivalenti da insediare nei tre nuovi fabbricati.

VALUTAZIONE FINALE

L'istruttoria ha evidenziato che dalla verifica svolta si ritiene che **non sia necessario** assoggettare la variante a VAS, in quanto l'istruttoria svolta **non ha evidenziato** impatti significativi sull'ambiente, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni sottoelencate, la cui verifica di ottemperanza è demandata al Comune prima del rilascio dei titoli abilitativi.

PRESCRIZIONI

1) l'edificazione dovrà essere posta ad una distanza di almeno 35 metri dall'asse centrale della linea elettrica, fermo restando il rispetto delle indicazioni del vigente PTCP. A tal fine potrà essere considerata l'aggregazione a schiera degli edifici;

2) Al fine di salvaguardare al massimo la funzione di habitat seminaturale e di potenziale "habitat di specie",nelle sistemazioni esterne si prescrive l'uso di specie autoctone, riferibili al contesto naturale esistente, in quanto nelle immediate aree circostanti risultano in via di propagazione specie alloctone; più in generale nelle parti non edificate dovrà essere per quanto possibile mantenuto un carattere naturale contenendo al massimo le trasformazioni e le impermeabilizzazioni del suolo.

3) La messa in sicurezza del versante (opere di sistemazione, rinaturalizzazione, gestione delle acque meteoriche) sia realizzata impiegando le migliori tecniche di ingegneria naturalistica.

4) prescrizioni specifiche per la fase di cantiere:

a) coprire il materiale incoerente temporaneamente depositato a terra per evitare un dilavamento in caso di pioggia, e le dispersioni di polveri sulla vegetazione circostante.
b) evitare l'introduzione di specie vegetali aliene invasive e lo sviluppo di specie ruderali o estranee presenti (es. fitolacca, clematide, rovi, ortica) anche attraverso opportuna eradicazione, a fine lavori;
c) effettuare una regolare manutenzione e pulizia dei mezzi meccanici nonché una accorta gestione dei rifiuti (con trasferimento e deposito in discariche autorizzate dei materiali di scarto di lavorazione).

RACCOMANDAZIONI

1) ***si raccomanda in fase di progettazione esecutiva di verificare attraverso indagini dirette (sondaggi) gli esiti delle prove penetrometriche riportati nella Relazione geologica.***

F.to Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Sebastiano Rizza)

F.to Il Dirigente del Settore
(Arch. Dino Biondi)

REGIONE LIGURIA

Vice Direzione Generale Territorio

SETTORE URBANISTICA

Relazione Tecnica n. 221 del 9/12/2020

Class.: G11.6.2
Fascicolo n. 18/2018
Pratica n. 4.403

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: COMUNE di BOISSANO (SV)
Approvazione variante al Piano Urbanistico Comunale del Comune di Boissano, relativa alla riclassificazione di parte del sub-ambito *"Zona non insediabile di trasferimento degli indici",* ricompreso all'interno dell'"Ambito di Riqualificazione del presidio ambientale", in sub-ambito *"B.22 - nuova edificazione*", annesso all'"Ambito di *Riqualificazione della Zona Edificata Non Storica di Villaggio Losano"* al fine di realizzare tre edifici residenziali monofamiliari, ed un parcheggio pubblico da cedere al Comune.

Individuazione della competenza regionale
Il Comune di Boissano è dotato di P.U.C. in vigore dal 14-11-2007; l'approvazione della variante in esame è di competenza della Regione ai sensi del combinato disposto dell'art. 59 e degli artt.44 e 38 della L.R. 36/97 e s.m.i.

PREMESSE

Iter approvativo del procedimento:

- istanza del richiedente al Comune presentata il 02-11-2017;
- D.C.C. n. 41 del 13-11-2017, di adozione della variante al P.U.C.;
- conferenza di servizi referente del 14-02-2018, convocata con nota pervenuta il 25-01-2018;
- trasmissione verbale conferenza referente con nota pervenuta il 23-02-2018;
- trasmissione integrazioni con nota pervenuta il 23-01-2019;
- D.C.C. n. 36 del 13-12-2018, con il quale il Comune ha attestato l'avvenuta pubblicazione del verbale della conferenza referente, degli atti progettuali e della Deliberazione di adozione della variante per 30 giorni consecutivi, ed ha comunicato altresì che in tale in tale periodo è pervenuta una osservazione da parte del WWF, trasmessa anche alla Regione Liguria, respinta dal Comune;
- avvio fase di verifica di assoggettabilità a VAS da parte del Settore regionale Pianificazione Territoriale e VAS;
- parere urbanistico inviato al Settore regionale Pianificazione Territoriale e VAS, prot. IN/2020/7671 del 07-06-2020;
- osservazione del WWF relativamente alla verifica di assoggettabilità a VAS, prot. 166557 del 28-05-2020;
- conclusione procedimento di verifica assoggettabilità a VAS con relazione n. 206 del 16-09-2020, con il quale viene dichiarata la non necessità di sottoporre lo stesso a VAS, con prescrizioni;
- parere favorevole della Provincia di Savona espresso con Decreto n. 3407 del 03-12-2020.

CONSIDERAZIONI

Descrizione del progetto:

Il progetto, è relativo alla costruzione di tre edifici residenziali monofamiliari, ad un piano, realizzati al di sotto di una scarpata, con copertura piana, e parcheggi pertinenziali nella parte soprastante gli edifici stessi, il tutto su area distinta catastalmente al foglio 8, mappale 154.

Lungo via Coste Rosse verrà realizzato un parcheggio pubblico, già previsto nel PUC, identificato con la sigla *"P32 – parcheggio",* su area distinta catastalmente al foglio 8, mappali 150 e 151, della superficie di 380 mq, sulla quale verranno realizzati 20 parcheggi pubblici, successivamente ceduti al Comune.

Descrizione variante urbanistica

Il sito interessato dalla variante attualmente ricade, nel PUC vigente, in *"Ambito di Riqualificazione del presidio ambientale", sub-ambito "Zona non insediabile di trasferimento degli indici",* normato dall'art. 23 de delle norme di Conformità e Congruenza del P.U.C., e viene richiesta la variante per creare un nuovo sub-ambito *"B.22 - nuova edificazione*", ed accorparlo all'ambito *" Riqualificazione della Zona Edificata Non Storica di Villaggio Losano"* normato dall'art. 20 delle norme di Conformità e Congruenza del P.U.C., inserendo il comma 20.6, che si riporta di seguito:

- *area di intervento: mq 1450*
- *indice di utilizzazione insediativa: 0,20 mq/mq*
- *superficie agibile (SA): mq 290*
- *numero massimo di piani: 2*
- *altezza alla gronda: m. 6,20*
- *distanze dai confini: m. 5,00*
- *distanze dai fabbricati: m. 10,00*
- *RV < 4,6*

Devono essere previsti locali e spazi liberi destinati ad autorimesse o parcheggi nella porzione minima (35 mq ogni 100 mq di S.A.) di cui all'art 2 della L. 122/89 come modificato dall'art. 19 della L.R. 16/2008.

L'intervento è assentibile con Permesso di Costruire convenzionato e l'atto di convenzione dovrà contenere:

- *la cessione gratuita e la realizzazione di area destinata a parcheggio pubblico della superficie di mq 380 circa (P32) collocato nella porzione occidentale del terreno (mappali 150 e 151) , con accesso diretto da via Coste Rosse;*
- *cessione gratuita di aree di proprietà del proponente, poste in località Pineta Marini, in ambito di conservazione del territorio montano e del parco urbani, per una superficie complessiva di mq. 63.790, identificati catastalmente al foglio 6 mappali 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 45, meglio individuati nell'allegato "Terreni in cessione gratuita al comune, all. N" di progetto.*

Disciplina Territoriale e Paesistico- Ambientale :

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (approvato con DCR n. 6 del 26-02-90):

Assetto insediativo: zona *"NI-MO/A - Nuclei isolati soggetti al regime normativo di Modificabilità di Tipo A"* normata dall'art. 42 delle relative NTA, a confine con una zona "*ANI-MA - Aree Non Insediate soggette al regime normativo di Mantenimento",* normata dall'art. 52 delle relative NTA.

Osservazioni alla Delibera di adozione della variante

Il verbale della Conferenza di Servizi del 14-02-2018 è stato pubblicato per un periodo di 30 giorni, ed in data 19-03-2018 è pervenuta, via PEC, copia dell'osservazione presentata al Comune dal "WWF Savona" in merito al progetto ed alla variante in esame, con la quale veniva contestata la non pubblicazione integrale del progetto, l'interferenza dello stesso con una zona z.p.s. ed il posizionamento degli edifici in progetto in una zona ad alta pericolosità al dissesto idrogeologico.

In data 13-12-2018, con la sopra richiamata D.C.C. n. 36, il Comune ha respinto la citata osservazione rilevando che la Delibera di adozione della variante, unitamente alla documentazione progettuale, è stata pubblicata, per 30 giorni consecutivi, a libera visone del pubblico, dal 08-03-2018, che il progetto è stato valutato sulla base dello S.O.I. presentato a corredo dello stesso e che la zona non ricade né interferisce con un'area z.p.s. né in zona ad alto rischio di dissesto.

Regime di vincolo:

L'area d'intervento non risulta assoggettata al vincolo paesistico-ambientale di cui al D.lgs 42/2004 e s.m.i.

Piani di Bacino:

L'area di ove verranno costruiti i nuovi edifici, in merito alla suscettività al dissesto, ricade in fascia *"Pg2 – area a suscettività media",* a confine con un'area fascia *"Pg3b – area a suscettività alta – area non di frana quiescente",* nel piano i bacino stralcio del torrente Nimbalto.

Parere Provincia di Savona

Il parere, previsto dall'art. 38, comma 6, della L.R. 36/97 e s.m.i., non essendo stato richiesto dal Comune di Boissano all'inizio dell'iter per l'approvazione della variante, è stato successivamente richiesto dallo scrivente Settore in data 13-08-2020, prot. PG/2020/258712, ed è pervenuto, in data 03-12-2020, con decreto dirigenziale n. 3407, con il quale è stato espresso parere favorevole all'approvazione della variante in esame;

VAS

In data 16-05-2020 è stato avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, concluso il 16-09-2020, con la relazione n. 206, con la quale è stata dichiarata la non necessità di assoggettare il procedimento a VAS, con prescrizioni;

VALUTAZIONI

In fase istruttoria sono stati analizzati gli elaborati tecnici pervenuti e le successive integrazioni ritenendo gli stessi idonei e completi per l'espressione delle valutazioni di competenza.

Al riguardo si rileva che i contenuti della variante risultano ammissibili in quanto concorrono a definire un assetto maggiormente strutturato della porzione di territorio interessata, in coerenza con il regime normativo di modificabilità che il PTCP attribuisce all'area (NI-MO/A, disciplinato dall'art. 42 delle Norme di Attuazione del PTCP). Tale schema organizzativo è stato debitamente sviluppato dallo SOI prescritto dal citato art. 42.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra considerato e valutato, si ritiene che la variante in oggetto sia compatibile con la vigente disciplina del PTCP e che la stessa sia da approvarsi sotto il profilo urbanistico.

F.to Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Maurizio De Lorenzi)

F.to Il Dirigente del Settore interim
Vice Direttore Generale Territorio
(Arch. Pier Paolo Tomiolo)

Elaborati che si approvano:

– relazione di variante.
- stralci cartografici.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2020-AC-945

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	SCAJOLA Marco		22/12/2020 16:45
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Tomiolo Pier Paolo		21/12/2020 14:41
* Approvazione Legittimità	CASANOVA Daniele		21/12/2020 14:23
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Tomiolo Pier Paolo		21/12/2020 12:31
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	LAPINI Luana	Dino BIONDI	21/12/2020 12:05
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	DE LORENZI Maurizio		21/12/2020 11:35
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	RIZZA Sebastiano		21/12/2020 10:28

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria



Firmato
digitalmente da:
GABRIELLA LAIOLO
Regione Liguria
Firmato il: 23-12-
2020 17:49:23
Certificato valido
dal 09-06-2020
al 09-06-2023